

STATUTO

DELLA

"PROGETTO CARRARA - S.R.L."

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

(Natura giuridica)

1) E' costituita ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, una Società a responsabilità limitata denominata "PROGETTO CARRARA S.R.L." in liquidazione e nel prosieguo indicata anche come "la Società".

2) Stante la natura a totale capitale pubblico della Società possono essere soci Enti locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, nonché, se la legge lo consente, altri Enti pubblici.

3) Ai fini dell'articolo 113, comma 5, lettera "c", D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, non sussiste alcun rapporto di terzietà tra gli Enti locali soci e la Società.

L'assenza di terzietà, fa riferimento ad un rapporto che determina, da parte dell'Amministrazione controllante, un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del Soggetto partecipato, e che riguarda i più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il Soggetto partecipato non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione agli atti di straordinaria amministrazione e ai

più importanti atti di ordinaria amministrazione, e si configura quindi come un'entità distinta solo formalmente dagli Enti locali soci che hanno fisicamente affidato i servizi pubblici locali e le altre attività di cui all'oggetto sociale. L'Assemblea si riserva la facoltà di fornire all'organo di amministrazione i più opportuni indirizzi (in coerenza con quelli dei rispettivi Consigli degli Enti locali).

## Art. 2

### (Oggetto della Società)

La società ha per oggetto le attività sottoelencate svolte in favore dei soci al fine del perseguimento della rispettiva propria finalità istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività.

La Società opera esclusivamente nell'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, attività complementari, attività strumentali e funzionali, e relative infrastrutture.

La Società ha lo scopo di mettere in atto, in una logica di sviluppo sostenibile integrato, azioni finalizzate alla rivitalizzazione economica e sociale del territorio degli Enti locali soci, tramite la riqualificazione, la trasformazione e il recupero del tessuto urbano e il potenziamento della rete infrastrutturale, con particolare riferimento, nel territorio di Carrara, alla previsione della realizzazione e gestione di un'arteria viaria di collegamento dei bacini marmiferi con le

principali direttrici di traffico, destinata specialmente al trasporto dei materiali lapidei (Strada dei Marmi), anche attraverso lo svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione delle previsioni a ciò finalizzate contenute negli strumenti urbanistici, nel contesto di un equilibrato inserimento delle attività produttive, ivi comprese, in particolare, quelle connesse al settore marmifero nell'ambiente e nel territorio stesso.

La Società dovrà realizzare la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti locali che la controllano e potrà ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 113, comma 5, lett. "c", D.Lgs. 267/2000.

L'attività societaria riguarderà in particolare nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e delle modalità e delle procedure previste dalla vigente normativa, anche in relazione alla peculiare natura della Società, in connessione alla partecipazione alla stessa di Enti locali in posizione di controllo:

a) l'ideazione, direzione, realizzazione e gestione di piani e interventi di riqualificazione, trasformazione e recupero urbano, nonché di riurbanizzazione polifunzionale compatibile con l'ambiente di spazi del territorio urbano, ivi comprese le attività connesse alla ristrutturazione e alla tutela di edifici in zone degradate e alla tutela del patrimonio architettonico, storico e culturale;

b) l'ideazione, direzione, realizzazione e gestione di interventi di urbanizzazione pubblici;

c) il decongestionamento del centro storico e la salvaguardia delle esigenze di tutela dell'ambiente cittadino e della salute dei suoi abitanti;

d) la promozione, organizzazione e realizzazione di studi, indagini, ricerche e convegni, concorsi di idee nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;

e) l'esecuzione di studi di fattibilità per la realizzazione e la gestione di infrastrutture pubbliche;

f) l'attività di direzione, realizzazione e gestione di opere pubbliche, comprese le opere marittime pubbliche, e di impianti industriali pubblici;

g) lo studio e la redazione di piani del traffico e della sosta, nonché la gestione di parcheggi, di aree pubbliche e quant'altro connesso.

I rapporti tra gli Enti locali soci che hanno fisicamente affidato i servizi e la Società sono disciplinati da apposite convenzioni e relativi contratti di servizio.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o economica e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

Si intendono compresi nell'oggetto sociale, a scopo esemplificativo e non esaustivo:

a) l'acquisto, la permuta, l'assunzione in locazione, anche finanziaria, in comodato o in concessione, di immobili necessari per l'effettuazione delle attività di cui al precedente comma;

b) l'acquisizione, in qualsiasi forma, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla vigente normativa, anche in relazione alla peculiare natura della Società, in connessione alla partecipazione alla stessa di Soggetti pubblici in posizione di controllo, di beni e servizi e l'affidamento di appalti necessari per la realizzazione delle attività di cui al precedente comma;

c) le attività connesse alla ricerca, ottenimento e gestione di finanziamenti pubblici (regionali, nazionali, comunitari) finalizzati allo svolgimento delle attività e alla realizzazione degli interventi di cui ai propri fini istituzionali;

d) sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, potrà, ai sensi di legge, costituire o partecipare a Società controllate, collegate, o partecipate, alle quali (ai sensi di legge e del presente statuto) potrà anche affidare fasi complementari della propria attività.

La nomina degli Organi sociali nelle Società partecipate avviene su designazione dell'Assemblea di questa Società e a cu-

ra dell'Organo Amministrativo. I componenti così eletti nell'Organo esecutivo delle Società partecipate hanno durata pari a quella di questa Società;

e) lo svolgimento di tutte le operazioni commerciali e finanziarie, espressamente esclusa la raccolta di risparmio fra il pubblico e l'attività di intermediazione mobiliare professionalmente svolta, sia mobiliari che immobiliari, che siano ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà operare sia mediante la propria organizzazione, sia ricorrendo a terzi.

La società potrà promuovere, nei limiti consentiti dal D.lgs. 175\2016 e seguenti la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

### Art. 3

#### (Sede della Società)

La società ha sede nel Comune di Carrara all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso

Comune; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

#### Art. 4

##### (Durata della Società)

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e la stessa può essere prorogata dall'Assemblea almeno tre mesi prima della scadenza, con la maggioranza di cui all'art.9.

#### Art. 5

##### (Affidamenti in House)

In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le delibere dell'amministrazione, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno contenere regole, che assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della società analogo a quello esercitato sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si venga a configurare una relazione di delegazione interorganica tra Ente stesso e società.

Negli specifici atti di affidamento e nei contratti di servizio dovranno, pertanto, essere previsti strumenti immediati e cogenti, che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della società.

## Titolo II

### CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI

#### Art. 6

##### (Capitale sociale)

1) Il capitale sociale è pari a Euro 81.797.416,80 (ottantuno milioni settecentonovantasettemila quattrocentosedici virgola ottanta) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione da parte degli Enti Locali soci con deliberazione dell'Assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative vigenti in materia.

La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il capitale in aumento dovrà essere offerto in sottoscrizione ai soci, salvo i casi previsti dalla legge.

Il capitale sociale deve essere detenuto in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dal Comune di Carrara.

#### Art. 7

##### (Quote sociali)

Le quote della società dovranno essere di proprietà di Enti locali.

L'alienazione di partecipazioni sociali deve avvenire conformemente a quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n° 175, con atti deliberativi assunti dai soci ai sensi dell'art.7, co.1, del D.Lgs. 175\2016, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui un socio intenda trasferire tutte o parte delle proprie quote, ovvero i diritti di sottoscrizione sulle quote nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, dovrà - indicando il numero delle quote o dei diritti che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento, il nominativo dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento deve darne comunicazione a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del predetto avviso, a pena di decadenza, devono comunicarlo all'Organo Amministrativo, nonché al socio trasferente, con raccomandata con avviso di ricevimento o atto equipollente.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le quote devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle quote possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le quote per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

In caso contrario il socio offerente avrà il diritto di trasferire le quote al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del presente statuto.

### Titolo III

#### ORGANI SOCIALI

##### Art. 8

(Organi sociali)

Sono organi della società:

- l'assemblea;
- l'organo amministrativo costituito dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, se consentito dalla legge ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D.Lgs 175\2016;
- l'organo di controllo.

È fatto divieto istituire organi diversi da quelli disciplinati dalle norme generali in tema di società.

Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi, di cui al D.lgs 39/2013, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente.

##### Art. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'Organo sovrano della Società, che opera le scelte fondamentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa-

lità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, ogniqualvolta tale Organo lo ritenga opportuno o sia previsto dalla legge.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo e\o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e relativo statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) il caso previsto dal quarto comma dell'art.2482bis Codice

Civile;

8) determina i compensi dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e del liquidatore nel rispetto del D.lgs.175/2015;

9) delibera sulla responsabilità dell'organo di amministrazione;

10) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e dell'eventuale adunanza in seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci al proprio domicilio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione -anche

mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo-, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro dei soci -se esistente-. In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti

deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, degli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di assenza od impedimento del Presidente assume la carica un Vice Presidente con esclusione di compensi aggiuntivi;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza trasferendo all'organo di amministrazione gli indirizzi dei Consigli degli Enti soci che hanno fisicamente affidato i servizi anche ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 5 del Codice Civile, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti;

i) esercita il controllo, tramite le proprie delibere, su delega e sulla base degli indirizzi di ogni Consiglio degli Enti locali soci che hanno fisicamente affidato i servizi pubblici locali.

E' espressamente ammessa la seconda convocazione; l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno

dell'assemblea in prima convocazione.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art.9 c) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

(Organo Amministrativo)

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, ivi compreso il Presidente, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Amministratore unico ovvero gli amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

L'Amministratore unico ovvero gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 D.Lgs. 175/2016.

In ogni caso non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato.

È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle indennità ovvero dei trattamenti di fine mandato diversi od ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Nel caso in cui la società consegua per tre esercizi consecutivi un risultato economico negativo si dovrà procedere con la riduzione del 30% (trenta per cento) del compenso degli amministratori, salvo che il risultato, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Gli amministratori sono scelti con modalità tali da garantire ai sensi dell'art. 11 comma 4 D.Lgs. 175\2016 l'equilibrio di genere.

Nel caso l'organo amministrativo sia il consiglio di amministrazione, questo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, o in caso di mancata nomina, la presidenza spetta all'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformi-

tà di quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione resta comunque in carica sino alla nomina del nuovo consiglio e all'uopo deve provvedere a convocare l'assemblea per la nomina.

In ogni caso non è consentito che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

#### Art. 11

##### (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta da un membro dell'organo amministrativo.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere spedito, con lettera raccomandata o telegramma, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è consentita anche attraverso l'utilizzo di posta elettronica e/o fax.

In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato sia telegraficamente, sia per posta elettronica, sia per fax almeno due giorni prima di tale data.

La partecipazione al Consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione.

#### Art. 12

##### (Amministratore Unico)

L'Amministratore Unico ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea e rappresenta la stessa società.

#### Art. 13

##### (Poteri organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea.

Nel quadro del modulo gestorio di delegazione interorganica di cui al comma 5, lett. c, art. 113 T.U.E.L., la Società è assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi dagli Enti locali soci, che si esplica mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e mediante la definizione, da parte degli Enti locali, di contratti di servizio, che nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, prevedano la regolamentazione delle attività e dei servizi affidati direttamente alla Società dai Comuni soci (definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla ge-

stione).

Ciò precisato, all'Organo amministrativo sono riconosciuti, nello stretto rispetto degli indirizzi di cui al precedente articolo 1, comma 3, i poteri di ordinaria amministrazione corrente, nonché di esecuzione delle decisioni assembleari relative sia ai principali atti di gestione ordinaria sia a tutti gli atti di straordinaria amministrazione della Società, ed ha facoltà di compiere, di conseguenza, tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

In esecuzione dell'approvazione assembleare degli strumenti programmatici, restano pure di esclusiva competenza dell'organo amministrativo il rilascio di fidejussioni e/o avalli nell'interesse di terzi, nonché le operazioni di compravendita di immobili e la concessione di garanzie sugli immobili stessi anche a favore di terzi.

L'organo amministrativo, escussi gli indirizzi di Assemblea ordinaria, può nominare Direttori generali e Direttori, nonché procuratori ad negotia.

Ai designati, il legale rappresentante conferirà la necessaria procura.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza da tre a cinque Consiglieri in carica, e le sue deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei pre-

senti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale il doppio.

#### Art. 14

(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

La carica di Presidente è ricoperta dal Consigliere indicato dal Comune di Carrara tra quelli nominati a norma dell'art.9, con il voto dello stesso Comune di Carrara.

Il Presidente della Società ha la rappresentanza della Società e sovrintende al suo andamento generale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne predispone l'Ordine del giorno.

Oltre ai compiti di cui ai commi precedenti al Presidente possono essere delegati poteri e attribuzioni da parte del Consiglio di Amministrazione come da indirizzi e obiettivi generali stabiliti dall'Assemblea dei soci.

#### Art. 15

(Organo di controllo)

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza dell'organo di controllo, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto dal numero minimo di componenti consentito dalla legge nominati e funzionanti ai sensi di legge.

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Collegio sindacale ovvero il Sindaco Unico ha il dovere di:

- comunicare al socio pubblico ogni eventuale irregolarità o comportamento che possano far nascere dubbi sulla legalità della gestione della Società;

- inviare a soci pubblici, in occasione di assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico, una relazione dettagliata sulla corrispondenza delle citate operazioni con l'oggetto sociale, nonché sulla loro sostenibilità alla luce dei principi di corretta amministrazione.

#### Titolo IV

#### BILANCIO CONSUNTIVO E PREVISIONALE, SCIoglimento

#### Art. 16

(Esercizio sociale, bilancio e relazione previsionale)

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo redige il progetto di bilancio e lo comunica, unitamente alla sua relazione ed a quella dell'organo di controllo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni dell'organo amministrativo e dall'organo di controllo, deve restare depositato in copia presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea che deve discuterlo e finché sia stato approvato.

Fermo restando che ai sensi degli artt. 112 e 113, c. 5, lett.

"c", D.Lgs. 267/2000 la Società non persegue in via principale scopo di lucro, eventuali utili di esercizio, fatte salve le riserve di legge, verranno destinati a riserva, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'organo amministrativo presenta, due volte all'anno, all'approvazione dell'Assemblea la relazione previsionale programmatica per l'esercizio successivo, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea.

#### Art. 17

##### (Scioglimento della Società)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Le opere infrastrutturali e di viabilità (arteria viaria di collegamento dei bacini marmiferi) saranno in ogni caso devolute al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.

#### Art. 18

##### (Controllo degli Enti Locali e diritto di informativa)

Il controllo sulla società è esercitato dall'ente di riferimento.

Almeno una volta l'anno, l'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore della società -ove nominato- espongono apposita relazione, avente per oggetto la gestione dei servizi svolti, nonché, l'andamento

generale dell'Amministrazione della società, davanti agli Enti o agli organi dagli stessi indicati.

A prescindere dagli obblighi di cui agli articoli precedenti è, inoltre, consentito all'ente socio domandare, mediante richiesta scritta, informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale sulla base di contratti di servizio e\o con modalità concordate con il socio.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente Locale su ciascun servizio affidato alla Società.

Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge statale o regionale vigenti, conferiscono in capo alle Autorità d'Ambito o di settore preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

#### Art. 19

(Rinvio alle norme di legge)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto trovano ap-

plicazione le norme previste in materia dalle leggi vigenti.